



**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario

**nella camera di consiglio del 11 aprile 2018**

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;  
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);  
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;  
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);  
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;  
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Romagnese (PV)** sui rendiconti degli esercizi 2014, 2015 e 2016 e sul bilancio di previsione dell'esercizio 2015, pervenute a questa Sezione regionale;

viste la nota istruttoria n. 2027 del 26 febbraio 2018 e la risposta fornita dall'Organo di revisione del Comune con nota del 8 marzo 2018;

dato atto dell'incontro tra il magistrato istruttore e i rappresentanti del Comune (Sindaco, Assessore al Bilancio e responsabile dei servizi finanziari) e il titolare dell'Organo di revisione tenutosi in data 22 marzo 2018;

esaminata la relazione del magistrato istruttore del 5 aprile 2018;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 2018 il relatore, dott. Paolo Bertozzi.

#### **Premesso in fatto**

Dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Romagnese sui rendiconti degli esercizi 2014, 2015 e 2016, nonché sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla documentazione successivamente acquisita in sede istruttoria, sono emersi i profili di criticità nella gestione finanziaria dell'ente di seguito elencati.

1. Il disavanzo di amministrazione registrato alla chiusura di tutti gli esercizi finanziari considerati ai fini del presente controllo, in assenza di provvedimenti di ripiano cui il Comune ha dato corso solo nell'esercizio 2017;
2. il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e la mancata determinazione del responsabile finanziario della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015;
3. l'elevato ammontare dei residui passivi di parte corrente conservati nel conto del bilancio con superamento del parametro di deficiarietà strutturale n. 4 di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
4. irregolarità riscontrate nel riaccertamento straordinario dei residui e, in particolare, il mancato accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità che potrebbe celare una situazione di maggior divanzo del Comune.

Il Sindaco di Romagnese e i rappresentanti del Comune intervenuti nell'incontro tenutosi presso la sede della Sezione in data 22 marzo 2018 hanno fornito chiarimenti in merito ai predetti rilievi, già oggetto di precedente richiesta istruttoria del 26 febbraio 2018.

#### **Considerato in diritto**

##### **I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei

conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio

idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

## **II) Irregolarità della gestione finanziaria.**

Questa Sezione, con la deliberazione n. 81/2015/PRSE del 23 febbraio 2015, si era pronunciata sul Rendiconto dell'esercizio 2012 del Comune di Romagnese, accertando la presenza di gravi irregolarità di gestione, tra le quali quali:

- Il disavanzo di amministrazione perdurante dall'esercizio 2008;
- il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 191, comma 5, del TUEL che vieta agli enti in disavanzo di amministrazione di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge;
- l'elevato ammontare dei residui passivi del titolo I.

In considerazione della grave situazione finanziaria riscontrata era stata fatta richiesta al Comune di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le criticità accertate e a ripristinare gli equilibri di bilancio, (criticità peraltro riscontrate anche nel rendiconto dell'esercizio 2013, già approvato al momento della precedente pronuncia).

Il Comune di Romagnese, di contro, non ha adottato alcuno dei provvedimenti richiesti, tant'è che le medesime irregolarità sono emerse anche dall'esame delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2014, 2015 e 2016, come si dirà di seguito.

La Sezione deve quindi rilevare, in primo luogo, il mancato adempimento del Comune alla propria deliberazione pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, perpetrando una situazione di squilibrio finanziario, evidenziata in special modo dalla persistenza del disavanzo di amministrazione.

### 1. Disavanzo di amministrazione.

Dai dati riportati nelle relazioni-questionario tramesse dall'Organo di revisione risulta che il Comune, alla chiusura di ciascuno degli esercizi finanziari considerati ai fini del presente controllo, ha sempre registrato un disavanzo di amministrazione.

Esercizio	2013	2014	2015	2016
Risultato di amministrazione	-98.583,73	-99.933,37	-103.691,82	-88.651,44

Sia pure in progressiva riduzione, il disavanzo continua a manifestarsi sin dall'esercizio 2008 senza che il Comune abbia provveduto, nonostante le reiterate richieste di questa Sezione, all'adozione di alcun provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

Quest'ultimo, nel testo riformulato a seguito dell'introduzione della nuova contabilità "armonizzata" degli enti locali, stabilisce che l'eventuale disavanzo di amministrazione debba essere immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente

alla delibera di approvazione del rendiconto, precisando che la mancata adozione di quest'ultima è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.

Si prevede altresì che il disavanzo di amministrazione possa anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Il Sindaco, intervenuto nell'incontro istruttorio del 22 marzo 2018, ha precisato che l'amministrazione da lui presieduta, insediatasi dal 2009, è stata chiamata da subito a far fronte alla grave situazione finanziaria dell'ente che, oltre al disavanzo di amministrazione, presentava debiti fuori bilancio ed altre passività latenti da ripianare.

Lo stesso Sindaco, dopo aver ricordato le particolari problematiche di un Comune di grande estensione in zona montana con una popolazione che passa da poco meno di 700 abitanti in inverno a quasi 5.000 in estate, ha riferito che, per effetto della gestione avviata, il disavanzo di amministrazione si è progressivamente ridotto nel tempo e che, con deliberazione consiliare n. 18 del 19 maggio 2017 è stato formalmente adottato un provvedimento triennale di ripiano.

Il provvedimento prevede, in particolare, di destinare al ripiano del disavanzo registrato alla chiusura dell'esercizio 2016 risorse attese dalla vendita di immobili comunali per euro 29.617,15 annui nel triennio 2017-2019.

La Sezione, preso atto di quanto riferito al riguardo, deve accertare la persistenza del disavanzo di amministrazione in tutti gli esercizi considerati e, al contempo, la mancata adozione, fino all'esercizio 2017, del formale provvedimento di ripiano richiesto dall'art. 188 del TUEL.

Tale omissione costituisce, non solo un inadempimento alle pronunce della Sezione, ma anche una grave violazione di legge e, in particolare, della disposizione sopra richiamata diretta ad assicurare il ripiano della passività entro precisi termini temporali.

La Sezione del resto, ritenuto di anticipare a questa fase un primo e sommario esame del provvedimento di ripiano, non può fare a meno di rammentare all'ente che le entrate da alienazione di beni patrimoniali disponibili in cui si risolvono quasi esclusivamente le misure indicate, possano essere destinate solo al ripiano di squilibri di parte capitale, come espressamente affermato dallo stesso art. 188 del TUEL nell'indicare i mezzi utilizzabili per il rientro dal disavanzo.

La Sezione invita pertanto il Comune ad una eventuale rivalutazione del provvedimento adottato alla luce delle richiamate indicazioni di legge, anche in considerazione di quanto dichiarato dal Sindaco, e confermato dal titolare dell'Organo di revisione, per cui ulteriori risorse sono attese da risparmi di spesa conseguenti all'imminente avvio di una Unione di

comuni e all'esternalizzazione del servizio idrico con l'affidamento dello stesso alla società Pavia Acque Spa.

Rimane poi ferma la possibilità per il Comune, ove si rivelasse non praticabile il ripiano del disavanzo secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del TUEL, di ricorrere al Piano di riequilibrio pluriennale regolato dagli artt. 243-bis e seguenti del TUEL.

Si ricorda inoltre che l'art. 188, al successivo comma 1-quater, prescrive agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione, il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, nelle more della variazione di bilancio che ne disponga la copertura.

La disposizione sopra richiamata, riproduce il divieto già sancito dall'art. 191, comma 5, del TUEL, la cui violazione è stata contestata al Comune con la precedente deliberazione.

## 2. Anticipazione di tesoreria.

Il Comune di Romagnese, secondo i dati riportati nelle relazioni-questionario trasmesse, ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria in tutti gli esercizi considerati ai fini del presente controllo.

	2014	2015	2016
Importo dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	200.000,00	370.115,49	296.000,00
giorni di utilizzo dell'anticipazione	124	228	366
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi	2.292,34	1.543,54	3.146,95

Nella risposta istruttoria dell'8 marzo 2018 è stato riferito al riguardo che il ricorso all'anticipazione di tesoreria è imputabile alla discontinua disponibilità di cassa nel corso degli esercizi.

La Sezione, nel ricordare i limiti e la funzione dell'anticipazione di tesoreria che, in quanto diretta a sopperire a momentanee carenze di liquidità non può trasformarsi in un finanziamento a lungo termine in deroga ai vincoli sull'indebitamento, invita l'ente, anche in considerazione del progressivo aumento dei giorni di utilizzo, ad adottare le misure dirette ad assicurare la liquidità necessaria a far fronte alle proprie esigenze di spesa, a cominciare dalla pronta riscossione delle entrate di competenza e dei residui attivi.

Si deve altresì rilevare la mancata adozione della della determinazione del responsabile del Servizio finanziario sulla giacenza vincolata al 1 gennaio 2015.

Si richiama pertanto l'ente all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 195 del TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria sulla corretta utilizzazione e contabilizzazione dei fondi vincolati per cassa.

Quest'ultimo, al punto 10.6, stabilisce in particolare che *"all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e*

*dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data".*

### 3. Gestione dei residui. Residui passivi.

Nonostante il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui si è fatto in precedenza cenno il Comune non sembra disporre della liquidità necessaria per assicurare il tempestivo pagamento degli impegni di spesa con conseguente accumulo di residui passivi.

L'ammontare dei residui passivi conservati nel conto del bilancio alla chiusura di ciascuno degli esercizi in considerazione è sempre risultato superiore al 40 per cento degli impegni dello stesso titolo, comportando il superamento del parametro di deficitarietà n. 4 DM 18 febbraio 2013.

La Sezione non può esimersi dal rilevare sul punto che il superamento del valore soglia indica che l'ente presenta un eccessivo carico di debiti di parte corrente da pagare, derivanti anche da impegni assunti negli esercizi precedenti.

Si ricorda al riguardo che la persistenza, in più esercizi finanziari, di una cospicua mole di residui passivi, impone al Comune di svolgere un'attività di monitoraggio costante, al fine di evitare che si consolidi la prassi di "accumulare" debiti liquidi ed esigibili, a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza con inevitabili riflessi negativi sulla disponibilità di cassa.

La situazione descritta denota una indubbia difficoltà dell'ente a far fronte tempestivamente ai propri impegni di spesa con particolare riferimento alle spese per forniture di beni e servizi.

### 4. Risultato di amministrazione. Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune, con la deliberazione di Giunta n. 45 del 29 maggio 2015, ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7 e seguenti, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, adempimento propedeutico al passaggio al nuovo sistema contabile "armonizzato" degli enti locali.

Dall'esame della documentazione allegata e, in particolare, dal prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate, emerge che sono stati reimputati all'esercizio 2015 residui attivi per euro 162.745 e residui passivi per euro 258.094,66, con la conseguente determinazione del Fondo pluriennale vincolato di euro 95.349,66.

Non essendo stati cancellati residui attivi e passivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'ammontare del risultato contabile di amministrazione al 1 gennaio 2015 è rimasto determinato nel disavanzo di euro 99.933,37, già registrato alla chiusura dell'esercizio 2014.



Di esso non risulta indicata né la parte accantonata, né la parte vincolata, suscettibili di peggiorarne il valore agli effetti del ripiano.

Non risulta, in particolare, alcun accantonamento per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, pur a fronte del mantenimento di residui attivi dei titoli I e III di significativo ammontare. Il Comune, come riportato nella relazione dell'Organo di revisione e confermato nel corso dell'incontro, ha ritenuto infatti di non essere tenuto all'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità in ragione del disavanzo di amministrazione emerso anche all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario.

La Sezione ricorda al riguardo che il citato art. 3, comma 7, del decreto legislativo sull'armonizzazione, dopo aver affermato che *"l'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2"*, dispone espressamente che *"tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)"*.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria fissa quindi le modalità di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, richiedendo uno stanziamento (nel bilancio di previsione) o un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull'andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi.

Lo stesso principio elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa).

Al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del Fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

I criteri per il calcolo del Fondo sono esplicitati nell'"esempio n. 5", riportato in calce allo stesso principio contabile che richiede a tal fine di provvedere:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e difficile esigibilità, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con la modifica apportata al principio contabile dal DM 20 maggio 2015 si è stabilito che: *"l'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del*

prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma".

Un metodo "semplificato" per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato introdotto dallo stesso decreto ministeriale di modifica con riferimento ai rendiconti degli esercizi da 2015 a 2018.

Questo stabilisce infatti che "in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Il sistema contabile armonizzato richiede in ogni caso un accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dei sopra riferiti criteri di calcolo.

L'obbligo di accantonamento nel rendiconto, impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato in questo senso che "uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è quello della corretta determinazione del "fondo crediti di dubbia esigibilità", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di di spese esigibili. L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile".

Tutto ciò premesso la Sezione richiede al Comune di provvedere all'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità sul risultato di amministrazione risultante alla chiusura dell'esercizio 2017 di prossima rendicontazione, fornendo la specifica indicazione:

- dell'elenco dei residui attivi conservati per ogni categoria entrata considerata ai fini della determinazione del Fondo medesimo con indicazione analitica e motivata delle eventuali poste escluse;
- dell'importo dei residui attivi esistenti all'inizio di ciascuno degli ultimi 5 esercizi, e le relative riscossioni in conto residui con indicazione della media realizzata;
- dell'importo del Fondo accantonato per ciascuna categoria d'entrata risultante dall'applicazione di una percentuale pari al complemento a 100 della media di riscossione all'importo dei residui attivi conservati al 31 dicembre.

Si richiede quindi al Comune di adottare i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio qualora la rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità dovesse evidenziare una situazione di maggiore disavanzo rispetto a quello in atto, avvalendosi eventualmente anche della facoltà di ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015 (legge di bilancio per il 2018).

Le risultanze contabili delle predette operazioni, con i provvedimenti eventualmente adottati, dovranno essere trasmesse a questa Sezione unitamente al Rendiconto dell'esercizio 2017, entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Romagnese, quale emersa dalla documentazione esaminata, rivela profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

#### **ACCERTA**

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

#### **RICHIEDE**

al Comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate secondo quanto esposto in motivazione, dandone comunicazione a questa Sezione entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2017.


#### **DISPONE**




che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente;  
che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 11 aprile 2018.

Il relatore  
(dott. Paolo Bertozzi)



Il Presidente  
(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria

12 APR 2018

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)

